TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 573

Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa. All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa.

Versione in vigore dal 28 aprile 2012, non più in vigore dal 24 luglio 2024 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Terzo — Amministrazione e contabilità
Titolo	IV — Attività negoziale dell'amministrazione della difesa
Capo	II — Permute
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-573-autorita-competenti-in-ordine-all-individuazione-dei-materiali-e/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it